

Trento, 7 marzo 2001

## CIRCOLARE N. 2

**OGGETTO:** legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" – modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la corresponsione dell'indennità di sede.

A tutti i giudici di pace

### LORO SEDI

Con riferimento alla circolare n. 1 del 13 dicembre 1999, che ha fornito le prime note esplicative della legge regionale n. 8/1999 riportata in oggetto, e ad integrazione della circolare medesima in relazione alle modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che le S.S.L.L. sono tenute a sottoscrivere al fine della corresponsione dell'indennità di sede, si fa presente quanto segue.

Con il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 e con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 sono state emanate disposizioni legislative e, rispettivamente, regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le quali hanno, tra l'altro, apportato sostanziali modifiche alla disciplina previgente in materia di dichiarazioni sostitutive. I due provvedimenti normativi sono stati compendati in un testo unico, approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 47 dell'anzidetto D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica, sempre esenti dall'imposta di bollo, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Si evidenzia che, in base all'articolo 35 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, il documento di identità può essere sostituito da documenti di riconoscimento quali il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento (purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente) rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Le dichiarazioni e la copia fotostatica del documento di identità o di riconoscimento, inoltre, possono essere inviate anche per fax e per via telematica: se le dichiarazioni vengono inviate per via telematica, esse sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o, quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico, con l'uso della carta di identità elettronica.

Le previsioni normative anzidette entrano in vigore in data odierna.

Pertanto, in relazione alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che le S.S.L.L. sono tenute a presentare ai fini della corresponsione dell'indennità di sede prevista dall'articolo 3 della legge regionale n. 8/1999, si segnala che le stesse possono essere ora, oltre che sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, anche inviate per posta o per fax unitamente alla copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità ovvero di un documento di riconoscimento a quest'ultimo equipollente.

Il sistema informatico dell'Amministrazione regionale non consente invece ancora la presentazione della suddetta documentazione per via telematica secondo le modalità indicate nella normativa suddetta.

Distintamente.

dott.ssa Alessandra Zendron